PROVVIDENZE PER LA SCUOLA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 1965-31 DICEMBRE 1965

Art. 13

Autorizzazione alla concessione di mutui

Con i fondi previsti dagli articoli 1 e 2 e in conformita' delle norme stabilite dall'articolo 8 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, il Consorzio di credito per le opere pubbliche potra' concedere mutui al Tesoro dello Stato per le provvidenze previste dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge per quanto si riferisce al secondo comma dell'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonche' per quelle previste dall'articolo 4 della presente legge.

Versione in vigore dal 29 luglio 1965, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 874
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-scuola-per-il-periodo-1-luglio-1965-31-dicembre/art-13-autorizzazione-alla-concessione-di-mutui/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it